



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 29/03/2016 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.43195/ 2014

tra

CENTRO LOGISTICO SICUREZZA E TRASPORTO VALORI SRL in persona del legale rappresentante p.t (avv.VANNUCCI STEFANO)

e

VINCENZO DEL VICARIO (avv. TONOLO MARIA SOFIA MARINI PAOLO)

Fatto e diritto

La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8763/2014 con cui le è stato intimato il pagamento di euro 65.139,98 in favore di Del Vicario Vincenzo in forza dell'ordinanza Fornero dell'11 luglio 2013 che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore il 4 maggio 2012 . A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'erroneità dei conteggi.

L'opposto si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.

L'opposizione è infondata.

Già in sede monitoria l'odierno opposto ha chiarito il calcolo delle somme rivendicate precisando che a seguito dell'annullamento del licenziamento gli spettano :

- un'indennità calcolata sulla base delle retribuzioni globali di fatto dalla data del provvedimento espulsivo (4.5.2012) alla data di esercizio del diritto di opzione (7.8.2013) calcolata sulla base della retribuzione mensile individuata di € 1.937,76 (cfr buste paga) e quindi un totale di euro 29.052,40 (1 .936,76 X 15) ;

- le retribuzioni dalla data di esercizio del diritto di opzione (7.8.2013) calcolate sulla base della retribuzione mensile percepita di € 1.660,94 X 16,5 comprensivi di 13° 2012, 14° 2013 e ratei 13° 2013 = € 27.405,51 (e quindi un totale di € 56.457,91)

- il TFR pari a euro 8.682,07 determinati come segue : € 3.515,75 fino al 31.12.12 come risulta dal Cud 2013 in atti ; nonché per il periodo successivo € 984,26 calcolato in base alla retribuzione mensile 1.660,94 X 8 (comprensivi di 14° intera) = 13.287,52 : 13,5 = 984,26 oltre ulteriori € 4.182,06 calcolato sulle somme sopra richiamate (56.457,91 : 13,5).



L'opponente ha contestato il calcolo solo genericamente sostenendo senza fornire la minima spiegazione che il lavoratore avrebbe "accumulato una serie di giorni e ore di assenza mai recuperate" (non si capisce nemmeno la ragione per la quale le assenze avrebbero dovuto essere oggetto di recupero) e arrivando ad affermare apoditticamente che le competenze spettanti al lavoratore "compreso il TFR" sarebbero pari a zero.

Tali contestazioni appaiono del tutto insufficienti ad intaccare la validità del procedimento contabile sviluppato dal lavoratore che risulta conforme alle buste paga e al cud prodotti.

Del resto, è appena il caso di evidenziare che secondo la Suprema Corte la mancata o generica contestazione rende i conteggi accertati in via definitiva (cass 4051/11).

L'opposizione va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

Pqm

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 8763/ 2014 dichiarandolo esecutivo.

condanna l'opponente al pagamento di euro 4039 oltre Iva cap e spese generali

Roma,29/03/2016

il Giudice

